

ALLEGATO A

Linee applicative dell'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020

Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale" sono formulate le seguenti linee applicative.

Considerato che nella ordinanza di cui sopra:

-viene richiamato l'articolo 3 comma 2 del DPCM del 26 aprile 2020 che stabilisce "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza."

-viene precisato che il servizio di Tpl può essere proseguito anche nelle situazioni occasionali e di breve durata in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza nel rispetto della previsione di cui sopra.

Ritenuto che per la natura del servizio di TPL le situazioni occasionali in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza possono verificarsi con frequenza, a causa della dinamicità propria della domanda del servizio.

Preso atto che nel "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2" elaborato da INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità si legge "La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, le misure igieniche nonché per prevenire comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio" richiamando in più occasione all'adeguato distanziamento laddove non sia possibile garantire la distanza di almeno 1 metro;

Vista la Comunicazione della Commissione europea Covid-19 del del 13 maggio 2020 avente ad oggetto gli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività che prevede nei casi in cui è più difficile garantire il distanziamento fisico la necessaria adozione di ulteriori cautele e misure che assicurino i livelli di protezione;

Con le presenti linee applicative è opportuno individuare, al verificarsi di tali situazioni, un limite massimo di capienza di viaggiatori, oltre il quale il servizio non può essere proseguito, pari a:

-40% a sedere e 15% in piedi per i vettori che svolgono servizio urbano;

-50% a sedere per i vettori che svolgono servizio extra urbano;

La percentuale di capacità massima prevista al punto di cui sopra e' da ritenersi una misura restrittiva e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-idoneo posizionamento delle sedute e/o idonea individuazione degli ambienti da adibire ai posti in piedi;

-corretta pulizia e sanificazione del mezzo nel rispetto del DPCM del 26 aprile 2020 e delle linee di indirizzo approvate con l'ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 e delle specifiche valutazioni dei rischi effettuate dal datore di lavoro volti alla tutela della salute dei lavoratori.

-messa a disposizione a bordo mezzo di un dispenser con detergente liquido per la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo del mezzo o la messa a disposizione dell'utenza a bordo di guanti protettivi monouso;

-verifica dell'utilizzo da parte dell'utenza di protezioni delle vie respiratorie, come stabilito nell'articolo 3 comma2 del DPCM del 26 aprile 2020

Ritenuto prioritario e fondamentale, in questa fase, garantire la tutela della salute degli utenti e la salute e sicurezza dei lavoratori del servizio pubblico di TPL, ogni altra azione organizzativa delle Aziende finalizzate allo stesso scopo, qualora si verifichi il superamento della percentuale sopra indicata, non configura un interruzione di pubblico servizio.